

(Procedimento n. 4578/05 di accertamento tecnico preventivo C.T.M.
COMPRESSORI / GEOCLIMA)

Il presidente sciogliendo la riserva, sull'eccezione di nullità del ricorso osserva che l'art. 696 c.p.c. richiama gli articoli precedenti, sicché deve ritenersi che l'atto debba contenere, tra l'altro, "l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata" (art. 693 u.c. c.p.c.). Orbene: è vero che la legge non commina espressamente alcuna nullità conseguente a siffatta manchevolezza (art. 156 1° comma c.p.c.), tuttavia non si tratta di mera irregolarità ma di un difetto di forma che non consente all'atto di raggiungere lo scopo di individuare e determinare – alla stregua di ogni domanda giudiziale cautelare o non – la competenza territoriale e per valore (presidente del tribunale o giudice di pace) del giudice adito e di consentire una sia pur sommaria delibazione sulla rilevanza che l'accertamento richiesto potrà rivestire nel futuro proponendo giudizio ordinario. Si tratta perciò di una nullità ex art. 156 2° comma c.p.c., tempestivamente eccepita dal resistente.

Il rilievo di questo vizio pregiudiziale ed assorbente dispensa dall'esame della questione d'incompetenza parimenti sollevata dalla difesa della GEOCLIMA.

Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese.

p.q.m.

dichiara la nullità del ricorso per accertamento tecnico preventivo.

Compensa tra le parti le spese processuali.

Si comunichi urgentemente per telefax alle parti al domicilio eletto, nonché al C.T.U. Ing. Lanza.

Torino, 19.4.2005

Il presidente
(Dott. Pier Carlo Premoselli)